

Regolazione premio la Cassazione applica il principio di buona fede e del buon senso!

In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione, la sospensione della garanzia si ha solo dopo che è spirato “l’ulteriore termine” previsto in polizza

di Mario Dal Cin

“Qualora in un contratto di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro sia inserita una clausola di regolazione del premio – in virtù della quale l’assicurato è tenuto, oltre al pagamento di un premio minimo fisso da versarsi in via provvisoria e anticipata, ad un maggior premio definitivo alla scadenza di ciascun periodo assicurativo ancorato ad elementi variabili da comunicarsi all’assicuratore – nell’ipotesi di mancata comunicazione, se nel contratto è prevista una clausola, in base alla quale l’assicuratore “può” fornire un ulteriore termine all’assicurato per le comunicazioni suddette, la stessa deve interpretarsi nel senso della previsione di un onere a carico dell’assicuratore finalizzato al conseguimento dell’effetto sospensivo della garanzia assicurativa ai sensi dell’art. 1901, secondo comma, c.c., altrimenti, se operasse immediatamente la sospensione, l’assicuratore avrebbe scarso interesse alla fissazione del termine e la clausola sarebbe sostanzialmente inefficace, in contrasto con il canone di cui all’art. 1367 c.c.; inoltre, in violazione del successivo art. 1370, la clausola dubbia verrebbe interpretata in favore del contraente che la predispone; ed infine, l’attribuzione ad un contraente di una facoltà arbitraria contrasterebbe con l’art. 1366 c.c., che prescrive l’interpretazione del contratto secondo buona fede. Conseguentemente, in caso di mancato assolvimento dell’onere, la sospensione della garanzia è esclusa.”

Cassazione, sez. Lavoro, 13 giugno 2005, n. 12647 – Pres. Mercurio, Est. Roselli, P.M. De Augustinis (diff.); in “Assicurazioni”, gennaio/marzo 2006.

Non si può non accogliere con estremo favore il revirement della Cassazione in materia di sospensione della garanzia in caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione premio.

Finora, come noto, non solo la giurisprudenza ma anche la dottrina

maggioritaria erano dell’avviso che la sospensione scattava per il solo fatto della mancata trasmissione dei dati di regolazione, ancorché l’impresa assicuratrice non avesse concesso all’assicurato quell’“ulteriore termine, non inferiore a 15 giorni” previsto dalla clausola di regolazione premio.

E piace, in particolare, che la Suprema Corte abbia fondato la sua decisione sul principio di buona fede e, più precisamente, sugli articoli 1366¹ e 1370² c.c., nonché sul canone ermeneutica costituito dall’art. 1367 c.c.³

1 Art. 1366 – Interpretazione di buona fede

Il contratto deve essere interpretato secondo buona fede.

2 Art. 1370 – Interpretazione secondo l’autore della clausola

Le clausole inserite nelle condizioni generali del contratto o in moduli o formulari predisposti da uno dei contraenti s’interpretano, nel dubbio, a favore dell’altro.

3 Art. 1367 – Conservazione del contratto

Nel dubbio, il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno.

Il tema trattato in questo articolo è di suo interesse?

ASSINEWS

è la rivista che ogni mese la informerà su questo e tanti altri temi di tecnica, giurisprudenza ed attualità assicurativa.

SI ABBONI ORA!

➔ via web sul sito www.assinews.it

compilare il modulo alla pagina

<http://www.assinews.it/rivista/abbonamento.html>

➔ via fax al numero 0434.20645

compilare il seguente modulo - pagamento a ricevimento fattura



Abbonamento annuale alla rivista cartacea

- Compagnie, Banche **150,00 euro**
- Agenti, Broker, altri **110,00 euro**



Abbonamento annuale alla rivista + annualità 2005 su CD (volume unico)

- Compagnie, Banche **180,00 euro**
- Agenti, Broker, altri **140,00 euro**

Società/Nome

All'attenzione di

Via

CAP Città Prov.

Part. IVA/C.F.

Tel. Fax e-mail

PRIVACY Ai sensi dell'art. 13, D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 *codice in materia di protezione dei dati personali* i dati personali da Lei forniti saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle disposizioni sopra richiamate. I dati verranno trattati per: esigenze amministrativo-contabili relative alla fornitura del servizio/prodotto da Lei acquistato; inviare materiale promozionale su prodotti e/o servizi analoghi di Assinform Srl; fini statistici. Il trattamento potrà effettuarsi con o senza l'ausilio di mezzi elettronici. Non è necessario richiedere il consenso al trattamento dei dati personali comuni inerenti gli obblighi contabili e fiscali in quanto imposto da obblighi di legge, mentre negli altri casi è facoltativo. Il rifiuto può tuttavia generare difficoltà ad onorare gli impegni. Le è riconosciuto l'esercizio dei diritti di cui all'art.7 legge n.196/03, in particolare può richiedere in ogni momento la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano e può chiederne la rettifica o l'immediata cancellazione. Può inoltre opporsi al trattamento, in tutto o in parte rispetto agli scopi sopra citati. Titolare e responsabile del trattamento dei dati è Assinform Srl. Per ogni comunicazione Lei può contattare Assinform Srl: via posta: Assinform Srl, Viale Dante, 12 33170 Pordenone; via fax: 0434.20645; via mail: info@assinews.it

Assinform Srl - Viale Dante, 12 - 33170 Pordenone - Tel 0434.26136 - fax 0434.20645 - info@assinews.it